

DA "Linee Guida concordate tra la Scuola di Medicina e Chirurgia e le Aziende e Strutture Sanitarie di riferimento per i Corsi di studio in convenzione, per l'attribuzione degli incarichi didattici nei SSD previsti dalle Convenzioni – A.A. 2019/20"

COMPITI e DOVERI DIDATTICI DEI PROFESSORI A CONTRATTO

I professori a contratto sono tenuti a **svolgere personalmente le attività didattiche frontali loro attribuite**. Qualora per ragioni di salute o per altro legittimo impedimento, il docente non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assunti temporaneamente e in via d'urgenza, su richiesta del responsabile dell'attività formativa, da **altro docente**, o rinviati per essere in tempi brevi recuperati e assolti.

Il docente responsabile dell'insegnamento/modulo deve in ogni caso dare tempestiva comunicazione agli studenti, al Coordinatore del Corso di Laurea e al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia della impossibilità di assolvere i compiti attribuitigli.

L'attività formativa, qualora articolata in moduli e gli insegnamenti integrati comportano un unico esame o valutazione finale di profitto.

I professori a contratto devono garantire almeno n. 2 **appelli** per ogni sessione di esame (n.3 sessioni), sulla base dell'organizzazione definita dal Corso di Laurea.

Devono partecipare, quali membri del Consiglio di Corso di Laurea, **alle sedute** indette e a eventuali Commissioni attivate dal CdS.

Sono tenuti a dare la loro disponibilità a essere relatori di Tesi di Laurea e a garantire la presenza in occasione della discussione di tesi del Laureando. Devono dare la disponibilità a essere componenti della Commissione degli esami di Stato e discussione di Tesi.

I professori a contratto sono tenuti a completare il **registro** delle attività formative firmando digitalmente **entro 30 giorni** dal termine di scadenza del contratto.

Il Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso di Laurea o suo delegato, è tenuto a verificare la correttezza e la completezza della compilazione dei registri delle attività formative, apponendo il visto entro

trenta giorni dal completamento della documentazione.

I docenti sono tenuti a compilare le Guide Web in tutte parti, anche nella versione inglese, entro le scadenze definite dagli Organi di Ateneo, indicando i programmi, le modalità di svolgimento dell'insegnamento e della verifica dell'insegnamento; è necessario altresì indicare i testi utili allo studio individuale, nonché è consigliabile rendere disponibile ogni altro materiale didattico (diapositive, materiale audio, video, appunti etc.) ritenuto utile per la stessa finalità; è necessario indicare orario e modalità di ricevimento degli studenti.

La **liquidazione** del compenso dei Professori a contratto da parte delle Aziende di riferimento avviene solo a seguito della compilazione del registro utilizzando i sistemi informatizzati dell'Ateneo. Al fine della liquidazione le Aziende di riferimento acquisiscono dai singoli interessati la stampa dall'applicativo di Ateneo *AlmaRegistri* dell'avvenuta sottoscrizione del registro da parte dal Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso di Laurea o suo delegato e la stampa della Guida Web dell'anno accademico di riferimento.

I docenti sono tenuti a favorire la partecipazione degli studenti alla rilevazione della valutazione dell'opinione degli studenti sulla qualità della didattica, avendo cura di spiegare l'importanza degli esiti della stessa ai fini della Assicurazione della Qualità della Didattica del CdS stesso.

Inadempimenti e risoluzione del rapporto

Inadempimenti

Nel caso di gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali il rapporto può essere risolto con decreto rettorale, su richiesta motivata del Responsabile della Struttura.

Risoluzione

Il rapporto si intende risolto automaticamente nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
- violazione del regime delle incompatibilità.